



ESTRATTO DELL'ORIGINALE
COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA
(Provincia di Perugia)

CAP 06030 TEL. 0742/93191 - FAX 0742/90137

o

C.F. P. IVA 00470070541

ATTO N. 12
SEDUTA DEL 05-04-2016

OGGETTO:
IMPOSTA MUNICIPALE IMMOBILI (IMU)
ANNO 2016 . DETERMINAZIONE
ALIQUOTE.

DELIBERA
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilasedici il giorno cinque del mese di aprile alle ore 17:00, in Giano dell'Umbria, nella Residenza Comunale e nell'apposta sala delle adunanze consiliari, a seguito di inviti diramati dal Sig. Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, T.U.E.L. n. 267, si è riunito il Consiglio Comunale di Giano dell'Umbria composto dai, Consiglieri sotto elencati:

Ing. MARCELLO BIOLI	P	MORETTI GIUSY	P
MORETTI CRISTIANA	P	BARTOLONI MARIO	P
MAGGI CLAUDIO	A	Avv. RICCARDO PETRONI	P
PETRUCCIOLI TATIANA	P	TERENZI VITTORIO	P
OTTOBRETTI ANDREA	P	MOSCATINI ANNA CLELIA	P
PIMPINICCHIO ANDREA	P	BARBARITO JACOPO	P
VAGNOLI ALESSANDRO	P		

Dall'appello nominale risultano presenti n. 12, compreso il Sindaco, assenti n. 1 consiglieri su n. 17 assegnati compreso il Sindaco;

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale, ai sensi dell'art. 127 del T.U.L.C.P. 04.02.1915 n. 148, trattandosi di Prima convocazione il Sig. Ing. MARCELLO BIOLI nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa il Segretario Comunale Dott. ANTONIO CARELLA.

Vengono nominati scrutatori i consiglieri sigg.

In Relazione all'Oggetto si trascrivono di seguito i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, T.U.E.L.:

<u>SERVIZIO FINANZIARIO</u>	<u>SERVIZIO FINANZIARIO:</u>
In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere: <input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo	In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere: <input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RUMORI FABIANA	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FABIANA RUMORI

..... OMISSIS

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Giunta Comunale con proprio atto n. 25 del 08.03.2016 ha formulato la seguente proposta:

Visti agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti IMU, TASI e TARI, oltre ad una modifica normativa della componente IMU;

Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento per la disciplina dell'Imposta comunale unica (IUC), approvato con deliberazione di C.C. n. 23 in data 29/07/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti;

Visto l'art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

Visto l'art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

Vista la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Considerato che dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 ed, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013, i fabbricati rurali ad uso strumentale;

Considerato che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

Considerato che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio

comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

Rilevato che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Visto l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, come modificato dal comma 1 dell'articolo 9-bis del D.L. n. 47/2014, il quale dispone che i comuni, a partire dall'anno 2015, possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Considerato che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis del D.L. n. 47/2014, sulle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) la TASI si applica, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, dal 2014, sono esenti dall'imposta:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Visto l'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Visto l'art. 9, comma 6-quinquies del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale dispone che l'esenzione dall'IMU di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992 non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Vista la Legge di Stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015 e il comunicato del 26 febbraio 2016 che differisce al 30 aprile l'approvazione del bilancio 2016;

Visti i Commi da 10 a 28, 53 e 54 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Legge di Stabilità 2016 con i quali, in materia di IMU, in particolare è stato disposto quanto segue:

- **IMU su immobili concessi in comodato gratuito:** le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con **riduzione del 50% della base imponibile**. Si tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In più c'è la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9)
- **IMU Terreni agricoli** - esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione - PD - l'esenzione vale solo per i terreni nelle zone parzialmente delimitate). Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola e i terreni agricoli nelle isole minori. La detrazione di Euro 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata e viene eliminata l'esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP.
- **Esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative edilizie** a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
- **Nessun aumento di tributi regionali e locali:** per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura di tributi e addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) e agli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto finanziario.
- **IMU e TASI Immobili locati a canone concordato:** per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.
- **Esclusione dei macchinari cosiddetti "imbullonati"** dalla determinazione diretta delle rendite catastali del Gruppo D ed E: "Sono esclusi dalla stima diretta delle rendite catastali i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo."

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Tenuto conto del disposto del Comma 26 dell'Articolo Unico della Legge di stabilità 2016 che testualmente recita: 26). Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni

e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Viene proposto di riconfermare le aliquote già in vigore nell'anno 2015 come riportate nel seguente prospetto:

N	Tipologia di immobile	Aliquote IMU 2016
1	Abitazione principale e pertinenze con esclusione delle abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9) (Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).	Esenti
2	Abitazione principale (Cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).	0,5%
3	Unità Immobiliare concessa in uso gratuito a parenti di primo grado , che la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente) comprese le pertinenze ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.	0,76%
4	Unità immobiliare e relative pertinenze , possedute a titolo di proprietà, di usufrutto o di altro diritto reale di godimento da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).	Assimilate all'abitazione principale , Con conseguente applicazione del regime previsto per tali tipologie. (Art. 17 "Agevolazioni" Regolamento Comunale IUC)
5	Immobili classificati nelle Categorie catastali C/1 "Negozii e Botteghe" e C/3 "Laboratori arti e mestieri" .	0,9%
6	Immobili classificati nella categoria D (Esclusi quelli in D/10 Fabbricati Rurali).	1,06%
7	Fabbricati rurali ad uso strumentale	Esenti (ai sensi dell'art. 1, comma 708 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014))
8	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	Esenti (Ai sensi comma 2 Art. 2 D.L. 102/2013 convertito con modificazioni dall' art. 1, comma 1, L. 28 ottobre 2013, n. 124)
9	Unità immobiliari e relative pertinenze , Concesse in locazione, per un periodo non inferiore ad un anno con regolare contratto registrato a norma di legge. Escluse le Aree Edificabili e gli Immobili censiti in Cat. D	0,9%
10	Tutti gli altri immobili non ricadenti nelle suddette tipologie ➤ <i>Altri Fabbricati</i> ➤ <i>Aree fabbricabili</i>	1,06%
Le agevolazioni di cui ai punti n. 1, 3, 4, 7 e 8 sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno interessato.		
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (Cat. A/1, A/8 e A/9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il		

quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Comma 707 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014))

Ritenuto confermare, ai sensi dell'art. 14 del suddetto regolamento IUC, i valori di riferimento ai fini IMU delle aree fabbricabili site nel territorio del comune già determinate con Delibera di Giunta Comunale n. 69 del 18.07.2006, come rivalutati all'inizio di ogni anno in base agli indici ISTAT;

..... OMISSIS

Acquisiti i pareri ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto il T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000;

Con l'astensione dei Consiglieri Petroni e Terenzi, il voto contrario dei Cons. Barbarito e Moscatini, ed il voto favorevole dei restanti

D E L I B E R A

- 1) **Di dare atto** che le premesse sono parti integrate e sostanziali del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **Di prendere atto** di quanto disposto dai Commi **da 10 a 28, 53 e 54**, della Legge n. 208/2015, (Legge di Stabilità 2016) come in narrativa riportato;
- 3) **Di determinare** le aliquote per l'applicazione della componente IMU (tributo per i servizi indivisibili) per l'anno 2016 confermando la proposta presentata dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 24 del 08.03.2016, come di seguito indicato:

N	Tipologia di immobile	Aliquote IMU 2016
1	Abitazione principale e pertinenze con esclusione delle abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9) <small>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</small>	Esenti
2	Abitazione principale (Cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze <small>(Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</small>	0,5%
3	Unità Immobiliare concessa in uso gratuito a parenti di primo grado , che la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente) comprese le pertinenze ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.	0,76%
4	Unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà, di usufrutto o di altro diritto reale di godimento da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a	Assimilate all'abitazione principale, Con conseguente

	condizione che la stessa non risulti locata; (Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).	applicazione del regime previsto per tali tipologie. (Art. 17 "Agevolazioni" Regolamento Comunale IUC)
5	Immobili classificati nelle Categorie catastali C/1 "Negozzi e Botteghe" e C/3 "Laboratori arti e mestieri".	0,9%
6	Immobili classificati nella categoria D (Esclusi quelli in D/10 Fabbricati Rurali).	1,06%
7	Fabbricati rurali ad uso strumentale	Esenti (ai sensi dell'art. 1, comma 708 della Legge 27.12.2013, n. 147 legge di stabilità 2014)
8	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	Esenti (Ai sensi comma 2 Art. 2 D.L. 102/2013 convertito con modificazioni dall' art. 1, comma 1, L. 28 ottobre 2013, n. 124)
9	Unità immobiliari e relative pertinenze , Concesse in locazione, per un periodo non inferiore ad un anno con regolare contratto registrato a norma di legge. Escluse le Aree Edificabili e gli Immobili censiti in Cat. D	0,9%
10	Tutti gli altri immobili non ricadenti nelle suddette tipologie ➤ <i>Altri Fabbricati</i> ➤ <i>Aree fabbricabili</i>	1,06%
Le agevolazioni di cui ai punti n. 1, 3, 4, 7 e 8 sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno interessato.		
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (Cat. A/1, A/8 e A/9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (<i>Comma 707 della Legge 27.12.2013, n. 147 legge di stabilità 2014</i>)		

- 4) **Di confermare**, ai sensi dell'art. 14 del suddetto regolamento IUC, i valori di riferimento ai fini IMU delle aree fabbricabili site nel territorio del comune già determinate con Delibera di Giunta Comunale n. 69 del 18.07.2006, come rivalutati all'inizio di ogni anno in base agli indici ISTAT;
- 5) **Di dare atto** che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- 6) **Di dare atto** che tali aliquote e detrazioni IMU decorrono dal 1 gennaio 2016;
- 7) **Di inviare** la presente deliberazione, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, per via telematica, mediante inserimento del relativo testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Di seguito il Consiglio Comunale, con successiva, ulteriore e separata votazione con esito: astensione dei Consiglieri Petroni e Terenzi, il voto contrario dei Consiglieri Barbarito e Moscatini, ed il voto favorevole dei restanti

DELIBERA

Di Dichiarare, ai sensi dell'art.134 - 4^a comma - del D.Lgs.267/00, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Ing. MARCELLO BIOLI

**IL SEGRETARIO
COMUNALE**

F.to Dott. ANTONIO CARELLA

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 15-04-2016 al 30-04-2016 come prescritto dall'art. 124, comma 1.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Giano dell'Umbria, li 15-04-2016

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO
F.to BISELLI AGOSTINO**

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi dal 15-04-2016 al 30-04-2016.

E' divenuta esecutiva il giorno _____ :

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

Giano dell'Umbria, li 15-04-2016

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO
F.to BISELLI AGOSTINO**